

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1686-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE

istituita il 14 gennaio 1982

**per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici**

*composta dai senatori: Ferrari-Aggradi, Presidente; Vignola e Calice,
Vice Presidenti; Parrino e Ulianich, Segretari; Bacicchi, Colella, D'Ame-
lio, D'Arezzo, Degola, Di Marino, Fermariello, Fontanari, Iannarone, Jan-
nelli, Lapenta, Mancino, Manente Comunale, Modica, Mola, Ottaviani,
Pinto, Pittella, Rastrelli, Scardaccione, Sica, Tonutti e De Vito, relatore*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788,
concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del
Commissario per le zone terremotate della Campania e della
Basilicata

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

27 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso, rilevando peraltro l'inopportunità del conferimento, operato dall'articolo 8, secondo comma, del decreto-legge n. 788, dei poteri straordinari di cui al secondo comma dell'articolo 84 della legge n. 219 del 1981 al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: tali poteri incideranno infatti nel delicato ed ampio settore degli interventi di sviluppo previsti dall'articolo 32 della suddetta legge n. 219 che, data la sua rilevanza, sconsiglia la previsione di così penetranti poteri straordinari.

La Commissione esprime inoltre perplessità circa la preposizione a dette funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anzichè del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

16 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole, facendo tuttavia osservare che nel corso dell'esame è emersa da più parti la preoccupazione circa la insufficienza della dotazione di cassa iscritta nel bilancio di previsione per il 1982.

Visto inoltre l'impegno assunto da parte del Governo, si è sottolineata la necessità che nel corso dell'esercizio si provveda, con i provvedimenti di bilancio, ad adeguare eventualmente la dotazione medesima per far fronte alle possibili ulteriori esigenze.

Si rileva infine che è necessario specificare le finalità ed il numero dei componenti dell'ufficio speciale per la ricostruzione, da costituirsi presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

Art. 1.

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

nel primo comma le parole: « dei Fondi di cui agli articoli 2 e 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 », *sono sostituite dalle seguenti:* « del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e di quello riveniente al Commissario dal prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'articolo 15-bis del citato decreto-legge come modificato dalla legge anzidetta »;

nel penultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso »;

all'articolo 2:

nel terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « , ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. »;

nel quinto comma, dopo le parole: « I beni di cui al precedente terzo comma », sono aggiunte le seguenti: « dalla data della richiesta del loro recupero »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ordine a quanto precede sono applicabili al personale militare della Difesa i limiti di spesa già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per le corrispondenti qualifiche del personale civile. »;

all'articolo 3, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere a), c), d), e) ed f).

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonchè nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di associazioni sindacali, politiche, religiose ed assistenziali e di organi di informazione.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le donazioni di beni di cui alle lettere a) e c), di cui al primo comma, da chiunque provengano, effettuate per conto del Commissario per le zone terremotate e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Sono altresì prorogate fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo 5, li-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mitatamente alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi.

Le disposizioni dell'articolo 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano per le operazioni non considerate, ai sensi dei commi precedenti, cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti delle imposte sul valore aggiunto ed effettuate nell'anno 1982 dai soggetti indicati nello stesso articolo. »;

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Gli atti ed i provvedimenti adottati, nonchè i conferimenti e le erogazioni disposti dal 23 novembre 1980 al 22 dicembre 1981 si considerano legittimamente posti in essere, ancorchè difformi dalle norme in vigore, purchè diretti comunque a sostenere l'attività di soccorso e a conseguire la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e sempre che non sia derivato profitto alcuno all'organo, agli amministratori o al funzionario disponente.

I contributi concessi dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata si intendono legittimamente conferiti ancorchè destinati od utilizzati per interventi od esecuzione di opere non direttamente riconducibili alla fase dell'emergenza ma comunque rispondenti alle esigenze della ricostruzione.

Restano, altresì, valide ed efficaci le deliberazioni di utilizzazione di fondi per interventi o per esecuzione di opere di cui al precedente comma assunte, anche in sanatoria, dalle amministrazioni locali. »;

all'articolo 5:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Fino al 31 dicembre 1983 a favore degli amministratori dei comuni disastriati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981 e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22 maggio 1981, è autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di due assessori, per i comuni disastriati, e del sindaco o di un suo delegato e di un assessore per i comuni gravemente danneggiati;

2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di tre assessori e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare, da questo designato;

3) quanto ai comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno, del sindaco e della giunta municipale e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare, da questo designato.

Nelle comunità montane e nelle unità sanitarie locali comprendenti comuni disastriati l'aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato e di un assessore per le prime, ovvero del presidente del comitato di gestione o di un suo delegato e di un componente del comitato di gestione per le seconde.

Il sindaco, il presidente della comunità montana e il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale determinano, rispettivamente, quali degli assessori o quali dei componenti del comitato possono essere collocati in aspettativa, informandone le relative assemblee nella prima seduta utile.

Agli amministratori collocati in aspettativa spettano il trattamento di missione e l'indennità di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.

Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni di cui al primo comma, oltre quanto già previsto per legge, è attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una indennità straordinaria di lire 400 mila mensili.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo quando gli amministra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tori incaricati aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione. »;

nel secondo comma le parole: « di cui al comma precedente », sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo comma »;

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Alla copertura delle vacanze esistenti negli uffici di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata si provvede, esperite le procedure di cui all'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con trasferimenti d'ufficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, valutando il servizio prestato secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 62 sopra citato. »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilità di direzione delle ripartizioni è attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, un'indennità speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunità montane comprendenti comuni disastriati. »;

all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, si provvede, a domanda, alla immediata immissione nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla legge 1° giugno 1977, n. 285, nel limite del 10 per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto dalle piante organiche degli uffici periferici con sede nelle regioni Campania e Basilicata, del Ministero stesso.

L'immissione in ruolo, aggiuntiva alla riserva di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, non comporta ulteriore aumento della dotazione organica del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, già incrementata dall'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Alla determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni del secondo comma del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

I provveditori alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata, al fine di dotare gli uffici di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'ordinanza 9 aprile 1981, n. 198, del Commissario per le zone terremotate, nel limite del 10 per cento del numero complessivo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici della Amministrazione dei lavori pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata. »;

all'articolo 7:

nel sesto comma, le parole: « Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è, pertanto, sostituito dal seguente: », *sono sostituite dalle seguenti:* « L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui al primo comma è subordinata all'espressa rinuncia a godere dei benefici di cui alla citata legge n. 219 per le unità immobiliari interessate. I sindaci dei comuni di cui al primo comma invitano gli interessati a dichiarare entro trenta giorni se intendano rinunciare ai predetti benefici. Il secondo comma dell'articolo 75 della legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente: »;

nell'ultimo comma, le parole: « 31 maggio 1982 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1982 »;

all'articolo 8:

nel primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Tra i soggetti che operano per le finalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno. »;

nell'ultimo comma, le parole: « Gli oneri relativi al suo funzionamento », sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto ministeriale si provvederà ad assicurarne il funzionamento ed i relativi oneri »;

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fatti salvi quelli finora rimasti a carico dei rispettivi Ministeri, che continuano a sostenerli.

L'importo delle spese sostenute dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nell'anno 1981 e per la gestione stralcio prevista dal presente decreto nell'anno 1982, imputato al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto al Fondo stesso ed è iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1983 ».

Art. 2.

I comuni interessati al programma edilizio previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, possono osservare la procedura fissata dagli articoli 80 e seguenti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

della citata legge n. 219, nei casi in cui le aree individuate dai piani di zona o strumenti urbanistici, ove esistenti, per l'edilizia economica e popolare, siano ritenute dall'amministrazione comunale insufficienti o poco idonee.

L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare.

Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 3.

Fino a quando le regioni Campania e Basilicata non avranno provveduto ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e comunque per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del Genio civile.

La responsabilità per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.

La responsabilità di cui al comma precedente è estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Nei comuni di cui al primo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua, tramite i provveditori regionali alle opere pubbliche competenti, i progetti predisposti, dai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, per l'installazione di prefabbricati comunque loro donati sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree e, sentita la regione competente, sottopone al CIPE il relativo fabbisogno finanziario per l'eventuale assegnazione ai singoli comuni dei fondi necessari. La spesa è posta a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 5.

I comuni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e 13 novembre 1981, previa delibera del consiglio comunale, che dovrà essere trasmessa per le opportune verifiche alla Presidenza della Giunta regionale ed al prefetto competente per territorio, sono autorizzati ad iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio per l'anno 1982 gli impegni maturati per l'assunzione o convenzionamento di personale straordinario utilizzato per le esigenze insorte a causa dei fenomeni sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 cui non sia risultato possibile far fronte con fondi comunali o con contributi commissariali.

La spesa, nella parte in cui non possa essere finanziata mediante economie su altre voci di bilancio, su richiesta dei comuni e previa delibera del CIPE, è posta a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6.

I comuni disastriati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata che non applichino le imposte e le sovrimposte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previste dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, non decadono dai benefici di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge.

Ai soggetti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla legge, di conversione, 14 maggio 1981, n. 219, non si applica l'addizionale di cui all'articolo 17 del decreto-legge citato nel comma precedente.

Art. 7.

Le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, non si applicano nei confronti dei comuni delle regioni Campania e Basilicata, classificati disastri o gravemente danneggiati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 1981, che abbiano deliberato la riorganizzazione degli uffici entro il 31 dicembre 1981.

Art. 8.

Nel riparto dei fondi di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 1-bis di cui alla legge 6 agosto 1981, n. 456, il CIPE deve dare priorità ai finanziamenti di strutture sanitarie o di completamento di strutture sanitarie site in comuni disastri o gravemente danneggiati, i cui posti letto siano inferiori a sette per ogni 1.000 abitanti.

Art. 9.

Per il biennio 1982-1983 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla costruzione di strutture sanitarie di base ed uffici socio-sanitari delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastri o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

L'espressione « voto limitato » contenuta nell'articolo 14, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, va intesa nel senso che deve essere comunque garantita la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 11.

All'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, al primo comma, le parole da: « Nel settore agricolo », fino a « l'ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco », sono sostituite dalle seguenti: « Il trattamento di cui al presente comma è esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1981 e del 22 maggio 1981. Tale trattamento è corrisposto agli operai agricoli a tempo indeterminato ed agli aventi diritto all'indennità speciale di disoccupazione agricola per l'anno 1980, in sostituzione di quest'ultima e per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti al collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennità assistenziale *una tantum* di lire 300.000, maggiorata di lire 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico ai sensi della normativa sugli assegni familiari ».

Art. 12.

Il Ministro dei lavori pubblici determina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge, i compensi ed il rimborso delle spese da corrispondere ai professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche per le prestazioni rese in materia urbanistica a favore dei comuni e delle comunità montane delle regioni Campania e Basilicata.

Le tariffe professionali in vigore sono ridotte del 50 per cento per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Le determinazioni di cui ai commi precedenti prevalgono sulle convenzioni stipulate ancorchè perfette.

Art. 13.

Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attività previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statici da parte di tecnici abilitati.

Art. 14.

Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.

Detto personale può essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni terremotate fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 15.

Il CIPE è autorizzato ad assegnare, sui fondi destinati alla regione Basilicata per il programma 1982, la somma di lire 5 miliar-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di per far fronte alle esigenze edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata al fine di consentire l'inizio dei corsi di insegnamento per l'anno accademico 1982-83.

Art. 16.

Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro 21 novembre 1981, di approvazione della delibera n. 17, adottata dalla Commissione regionale per l'impiego, della Campania, il 20 novembre 1981, concernenti l'avviamento al lavoro di manodopera disoccupata della Campania e della Basilicata non si applicano nei confronti degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

Art. 17.

La legge 14 maggio 1981, n. 219, è così modificata:

all'articolo 14, nel secondo comma, le parole: « nel termine perentorio del 30 giugno 1982 », sono sostituite dalle seguenti: « nel termine del 30 giugno 1983 »;

all'articolo 21, nel terzo comma, le parole: « entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 »;

all'articolo 22, nel secondo comma, le parole: « entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 »;

all'articolo 24, nel terzo comma, le parole: « 30 giugno 1982 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1983 ».

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate e di porre le basi per l'avvio dell'opera di ricostruzione e sviluppo dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate, che cessa dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonchè agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione dei Fondi di cui agli articoli 2 e 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate, che cessa dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonchè agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e di quello riveniente al Commissario dal prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'articolo 15-bis del citato decreto-legge come modificato dalla legge anzidetta. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'Amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un Comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonché da ufficiali generali.

I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il Commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.

Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del Commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto.

Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982 il medesimo trattamento economico e di missione nonché il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al precedente quarto comma si applica anche al personale che già presta la sua opera in base a convenzione stipulata col Commissario per le zone terremotate.

Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del Commissario, debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal Commissario per le zone terremotate che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua con proprio provvedimento.

Entro il 31 marzo 1983, il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce al Parlamento sui risultati della propria gestione.

Art. 2.

Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono al Commissario per le zone

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal Commissario per le zone terremotate che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua con proprio provvedimento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

terremotate, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.

I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo di destinazione al pubblico servizio, senza diritto a corrispettivo.

Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo *containers* e le *roulottes* acquisiti dal Commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria.

In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonché di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I beni di cui al precedente terzo comma sono gestiti dalle Forze armate, secondo criteri che sono determinati dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

Ai fini delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 1982 il termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni e modificazioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo *containers* e le *roulottes* acquisiti dal Commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Identico.

I beni di cui al precedente terzo comma dalla data della richiesta del loro recupero sono gestiti dalle Forze armate, secondo criteri che sono determinati dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

In ordine a quanto precede sono applicabili al personale militare della Difesa i limiti di spesa già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per le corrispondenti qualifiche del personale civile.

Art. 3.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonchè nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di associazioni sindacali, politiche, religiose ed assistenziali e di organi di informazione.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le donazioni di beni di cui alle lettere *a)* e *c)* di cui al primo comma, da chiunque provengano, effettuate per conto del Commissario per le zone terremotate e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Gli interessi maturati sui depositi delle somme del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gli atti ed i provvedimenti adottati dal 23 novembre 1980 al 31 marzo 1981, nonché i conferimenti e le erogazioni disposte nello stesso periodo, per fronteggiare la prima fase dell'emergenza, si considerano legittimamente posti in essere ancorchè formalmente difformi dalle ordinarie disposizioni e procedure di legge o non strettamente rispondenti alle ordinanze normative emanate dal Commissario per le zone terremotate, purchè non costituiscano illeciti penali.

Art. 5.

Le aspettative già autorizzate dal Commissario per le zone terremotate in favore degli amministratori dei comuni della zona epicentrale dell'area colpita dai fenomeni sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 possono essere prorogate fino al 30 giugno 1982 su motivata istanza da presentarsi al Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 15 gennaio 1982.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Sono altresì prorogate fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo 5, limitatamente alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi.

Le disposizioni dell'articolo 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano per le operazioni non considerate, ai sensi dei commi precedenti, cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti delle imposte sul valore aggiunto ed effettuate nell'anno 1982 dai soggetti indicati nello stesso articolo.

Identico.

Art. 4.

Gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché i conferimenti e le erogazioni disposti dal 23 novembre 1980 al 22 dicembre 1981 si considerano legittimamente posti in essere, ancorchè difformi dalle norme in vigore, purchè diretti comunque a sostenere l'attività di soccorso e a conseguire la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e sempre che non sia derivato profitto alcuno all'organo, agli amministratori o al funzionario disponente.

I contributi concessi dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata si intendono legittimamente conferiti ancorchè destinati od utilizzati per interventi od esecuzione di opere non direttamente riconducibili alla fase dell'emergenza ma comunque rispondenti alle esigenze della ricostruzione.

Restano, altresì, valide ed efficaci le deliberazioni di utilizzazione di fondi per interventi o per esecuzione di opere di cui al precedente comma assunte, anche in sanatoria, dalle amministrazioni locali.

Art. 5.

Fino al 31 dicembre 1983 a favore degli amministratori dei comuni disastriati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981 e 22 maggio 1981, è autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di due assessori, per i comuni disastriati, e del sindaco o di un suo delegato e di un assessore per i comuni gravemente danneggiati;

2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di tre assessori e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare, da questo designato;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al comma precedente, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorchè i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.

Ai segretari che prestano servizio nei comuni di cui al primo comma viene attribuita, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Art. 6.

La disposizione di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è estesa alla esecu-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

3) quanto ai comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno, del sindaco e della giunta municipale e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare, da questo designato.

Nelle comunità montane e nelle unità sanitarie locali comprendenti comuni disastriati l'aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato e di un assessore per le prime, ovvero del presidente del comitato di gestione o di un suo delegato e di un componente del comitato di gestione per le seconde.

Il sindaco, il presidente della comunità montana e il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale determinano, rispettivamente, quali degli assessori o quali dei componenti del comitato possono essere collocati in aspettativa, informandone le relative assemblee nella prima seduta utile.

Agli amministratori collocati in aspettativa spettano il trattamento di missione e la indennità di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.

Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni di cui al primo comma, oltre quanto già previsto per legge, è attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una indennità straordinaria di lire 400 mila mensili.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo quando gli amministratori incaricati aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione.

Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al primo comma, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorchè i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.

Alla copertura delle vacanze esistenti negli uffici di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata si provvede, esperite le procedure di cui all'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con trasferimenti d'ufficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, valutando il servizio prestato secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 62 sopra citato.

Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilità di direzione delle ripartizioni è attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, una indennità speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunità montane comprendenti comuni disastriati.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

zione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Campania e Basilicata possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, di personale di concetto, esecutivo ed ausiliario con contratti a tempo determinato nel limite del dieci per cento del numero complessivo di tutto il personale attualmente in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici con sede in Campania e Basilicata, per i provveditorati alle opere pubbliche, e del cinque per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto nella pianta organica delle soprintendenze aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata, per le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'università di Napoli.

Art. 7.

I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del Commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla data del 15 settembre 1981.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino, comunque, alcun incremento del contributo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, si provvede, a domanda, all'immediata immissione nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, nel limite del 10 per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto dalle piante organiche degli uffici periferici con sede nelle regioni Campania e Basilicata, del Ministero stesso.

L'immissione in ruolo, aggiuntiva alla riserva di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, non comporta ulteriore aumento della dotazione organica del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, già incrementata dall'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Alla determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni del secondo comma del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

I provveditori alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata, al fine di dotare gli uffici di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'ordinanza 9 aprile 1981, n. 198, del Commissario per le zone terremotate, nel limite del 10 per cento del numero complessivo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.

I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dalla autorizzazione di cui al precedente primo comma, decadono dal beneficio.

Le somme eventualmente già riscosse, in base al precedente terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti al medesimo titolo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è, pertanto, sostituito dal seguente:

« Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma ».

Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del Commissario per le zone terremotate del 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato fino al 31 maggio 1982.

Art. 8.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge.

All'attuazione ed al coordinamento, con modalità straordinarie e procedure d'urgenza, degli interventi di sviluppo previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede con l'esercizio dei poteri straordinari di cui al terzo comma dell'articolo 84 della legge stessa.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti al medesimo titolo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui al primo comma è subordinata all'espressa rinuncia a godere dei benefici di cui alla citata legge n. 219 per le unità immobiliari interessate. I sindaci dei comuni di cui al primo comma invitano gli interessati a dichiarare entro trenta giorni se intendano rinunciare ai predetti benefici. Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« *Identico* ».

Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del Commissario per le zone terremotate del 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato fino al 31 luglio 1982.

Art. 8.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti che operano per le finalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presiede un gruppo di lavoro composto da tre Ministri, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può delegare, nell'ambito del gruppo di lavoro, i poteri di cui al precedente secondo comma.

Per le esigenze di cui al presente articolo, è costituito, presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, uno speciale ufficio. Gli oneri relativi al suo funzionamento fanno carico al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Per le esigenze di cui al presente articolo, è costituito, presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, uno speciale ufficio. Con decreto ministeriale si provvederà ad assicurarne il funzionamento ed i relativi oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fatti salvi quelli finora rimasti a carico dei rispettivi Ministeri, che continuano a sostenerli.

L'importo delle spese sostenute dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nell'anno 1981 e per la gestione stralcio prevista dal presente decreto nell'anno 1982, imputato al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto al Fondo stesso ed è iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1983.